SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 497-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ROMEI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'11ª Commissione lavoro, emigrazione e Previdenza sociale del Senato ha esaminato in sede referente il disegno di legge n. 497 di conversione del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

Assolverò il compito di riferire, suddividendo il mio intervento in tre punti:

1) considerazioni di politica economica e del lavoro cui si inquadra il provvedimento;

2) alcuni dati sulla dinamica del costo del lavoro e sugli effetti del provvedimento;

3) la *ratio* delle norme del decreto e le proposte della Commissione.

1 — *Considerazioni di politica economica e del lavoro cui si inquadra il provvedimento.*

La lotta a fondo contro l'inflazione costituisce un obiettivo comune delle forze politiche e sociali, ampiamente chiarito dal dibattito svoltosi alla Camera nel novembre scorso che ebbe come motivo centrale la volontà di perseguire lo scopo senza fare ricorso a politiche meramente deflattive, per non comprimere al disotto del possibile i livelli dell'occupazione.

Anche in quest'Aula, in sede di conversione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, fu ribadito largamente che il dilemma inflazione-deflazione può essere superato, soltanto se riusciremo a ridurre i noti fattori di rigidità nell'allocazione delle risorse economiche: spesa pubblica, freni all'innovazione tecnologica ed organizzativa, ostacoli alla crescita della produttività dei fattori, difficoltà a trasferire risorse dal settore dei consumi privati a quello degli investimenti produttivi.

Tale scelta presuppone la coerente adozione di coordinati e concertati interventi della politica economica, contrattuale e salariale, fondati su alcune elementari consapevolezze: una nozione dinamica del pieno impiego, non più legato al mantenimento di strutture obsolete e parassitarie; l'evidente contraddizione tra la difesa di un'elevata dinamica dei redditi nella zona protetta delle forze di lavoro e la richiesta di nuovi investimenti e di maggiore occupazione; la conseguente esigenza, in un'economia aperta e di mercato, di immaginare, nel medio periodo, un equilibrio ottimale tra salari e profitti come condizione necessaria per la crescita del reddito, degli investimenti e dell'occupazione.

Rispetto a queste consapevolezze si verifica la coerenza delle scelte del Governo, del Parlamento e dei comportamenti delle parti sociali.

Certo, nessuno sottovaluta l'onere politico connesso, nel breve periodo alla realizzazione delle misure rese necessarie da queste consapevolezze, ma, con la stessa onestà intellettuale, è doveroso riconoscere che la ripresa economica e l'ampliamento non precario della base occupazionale passano oggi per il contenimento del consumo reale ed il trasferimento di risorse agli investimenti produttivi. È arbitrario, infatti, ritenere che l'attuale livello dei consumi reali possa essere assicurato al massimo livello di occupazione possibile. Al contrario, l'alterazione degli indispensabili equilibri interni di un sistema come il nostro, fondato sulle regole di un'economia di mercato, frena ogni residuo stimolo agli investimenti determinando la decadenza delle strutture economiche, del livello e della struttura dell'occupazione; mentre, da parte sua, il crescente disavanzo della spesa pubblica, alimentando, per via dei molteplici trasferimenti, rilevanti spese parassitarie, accresce lo squilibrio tra massa monetaria e risorse reale ed incentiva così maggiori importazioni con conseguente espansione dei disquilibri esterni.

Non c'è dubbio che queste consapevolezze informano, dove più dove meno, il recente accordo interconfederale per la riduzione del costo del lavoro, qui considerato per la soluzione dei problemi di ordine legislativo che esso comporta.

Pur con le sue insufficienze, di cui dirò più avanti, quell'accordo ha profondamente riconsiderato quei fattori di rigidità nell'uso della forza lavoro che tanto contribuiscono ad elevare i costi unitari di produzione; mentre d'altro canto ha aperto la strada alla riconsiderazione degli automatismi ed indicizzazioni retributive, che non solo aggiungono inflazioni ad inflazioni, ma morti-

ficano al tempo stesso quella funzione di « autorità salariale » propria del sindacato, che costituisce un insostituibile fattore di riequilibrio dinamico del sistema economico.

Oggi più che mai, la fiducia riposta nei controllori e gestori naturali della politica salariale — i sindacati — è la via maestra per controllare la conflittualità, che altrimenti rischia di esprimersi ogni giorno più ampiamente in forme extra-sindacali (si tratta direttamente con l'azienda) o addirittura antisindacali (si entra in rotta esplicita con le indicazioni del sindacato). Manifestare tale fiducia, non significa affatto, contrariamente a quanto taluni paventano, abdicazione dai compiti propri del pubblico potere, che deve, anzi, non desistere un solo istante dall'intento di indurre, con fermezza, nei comportamenti altrui, la coerenza all'obiettivo su cui si è realizzata esplicita concordanza. Anzitutto con la logica stessa dell'intervento legislativo, destinato, nella sua inequivoca chiarezza a fornire un parametro cogente per le parti sociali. In secondo luogo con la mediazione politica, diretta e indiretta, che non deve mai desistere dal richiamare i sindacati all'impegno assunto di legare i nuovi margini di redditività aziendale a certi orientamenti di investimento. In sede contrattuale sono stati abbozzati strumenti che risultano claudicanti e distorsivi; ma a ciò può ovviare, appunto, la mediazione politica, da fornire alla condizione che le richieste di miglioramenti siano correlate ad incrementi effettivi di prodotto reale.

Questa linea di credibilità per l'autorità dei sindacati, e di fermezza nel richiamo alla coerenza dei suoi comportamenti, esige anche, com'è già stato rilevato in quest'Aula, adeguate misure compensative, che correggano — tramite la fiscalità — le iniquità nella distribuzione del reddito, e promuovano — tramite l'accumulazione da salari e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese — una effettiva ridistribuzione del potere sociale.

Se questo faremo e nella misura in cui lo faremo, si parlerà sempre meno di sacrifici e più legittimamente di sostituzione di benefici pecuniari con altri benefici a più elevato contenuto sociale; ed acquisterà per questa via maggiore rigore morale e valore politico il richiamo alle parti sociali di dare prova che la difesa degli interessi di categoria non può prescindere dalla solidarietà verso il Paese specialmente nei casi in cui, come adesso, l'incremento dei prezzi è largamente indotto da fattori esterni al sistema economico nazionale.

Quanto alla scala mobile (ad essa ho inteso riferirmi parlando di solidarietà verso il Paese) non v'è dubbio che i lavoratori hanno ben il diritto di difendere il potere reale delle loro remunerazioni e che per evitare una crisi deflattiva va attuata subito una concreta politica di investimenti; ma va ribadito con forza, altresì, che la difesa non articolata, mitologica della stessa e la contemporanea richiesta di investimenti, oggi almeno, mettoo in moto due logiche diverse destinate a non incontrarsi. Di conseguenza non è fuori luogo chiedersi e chiedere ai sindacati se non sia opportuno modificare l'attuale sistema della scala mobile, predisponendo una sua diversa amministrazione, fondata sulla prevalenza del principio di autonomia contrattuale, chiamato questo, periodicamente, a decidere se recuperare tutto o parte del perduto potere d'acquisto delle retribuzioni, oppure se difendere la sicurezza e l'aumento dei posti di lavoro.

Su questi temi occorrerà arricchire il confronto fra forze politiche e sociali col fermo proposito di ricercare le soluzioni più idonee a combattere l'inflazione senza ricorrere a drastiche terapie deflazionistiche, colmando le insufficienze, in un costante sforzo di concertazione con le parti sociali, delle misure sino a qui adottate.

È con queste considerazioni che mi accingo ora a fornire alcuni più puntuali elementi di valutazione della portata degli accordi Confindusteria-Sindacati che sono all'origine del presente provvedimento legislativo.

2. — *Alcuni dati sulla dinamica del costo del lavoro e sugli effetti del provvedimento.*

Le stime sul costo del lavoro nell'industria rese note negli ultimi mesi sono molteplici e sensibilmente divergenti.

Ciò deriva da diversi fattori: ipotesi diverse sul « trascinamento » nel 1977 degli incrementi degli ultimi mesi del 76; diversità della base di riferimento (solo industria, industria più artigianato, solo grandi imprese, ecc.); differenti metodologie di previsione che tengono conto, o meno, delle modificazioni nell'organizzazione del lavoro, ecc.

Bisogna inoltre considerare che l'andamento della produzione influenzerà sicuramente i costi: in aumento, nella ipotesi espansiva che provocherà inevitabili tensioni nel mercato del lavoro; in diminuzione, nella ipotesi contraria.

Per questo insieme di ragioni le previsioni qui riportate hanno valore indicativo.

Sulla base di dati rilevati da fonte attendibile (tabella 1) risulta quanto segue. L'occupazione dipendente nell'industria in senso steretto è risultata nel 1976 pari a 5 milioni e 43.000 lavoratori, cui sono da aggiungere un milione e 448.000 occupati nel settore delle costruzioni, per un totale di 6.491.000 occupati. La massa salariale (tabella 2) degli occupati nell'industria in senso stretto, è risultata, a fine 1976, pari a 28.851 miliardi di lire con un livello di costo monetario al mese per dipendente e sempre a fine anno di lire 486.725, cui son da aggiungere lire 5.849 miliardi di massa salariale nelle costruzioni per un costo al mese per dipendente di lire 339 mila 617 sempre a fine anno. Il totale di tutta l'industria dà quindi 34.700 miliardi di massa salariale e 453.987 di costo al mese per dipendente, « acquisito » a fine anno.

Ipotizzando, nel corso del 1977, 27 punti di contingenza (9 a febbraio, 7 a maggio, 6 ad agosto e 5 a novembre) il costo monetario mensile medio dell'anno per ogni dipendente dell'industria nel complesso (tabella 3) sarebbe di lire 514.610, con un aumento del 25,1 per cento rispetto alla stessa media del 1976; quello delle costruzioni di lire 400.894 con un aumento del 29 per cento; quello dell'industria in senso stretto di lire 547.712 con un aumento del 24,3 per cento.

In aggiunta a tale incremento percentuale, si ipotizza un punto e mezzo per rinnovi di contratti nazionali riguardanti un quinto degli addetti al settore industria e prevedendo un aumento di costo (salario diretto, indiretto e oneri sociali) di lire 25.000 pro-capite dall'inizio del 1977. Un altro punto e mezzo di aumento potrà derivare dalla contrattazione aziendale, se si ipotizza un aumento di costo (salario+oneri) di lire 15.000 pro-capite per il 30 per cento degli occupati. In totale, quindi, restando le condizioni date, l'aumento monetario del costo del lavoro nell'industria salirebbe nel 1977 del 28,1 per cento rispetto al 1976, a parità di dipendenti e di ore lavorate.

L'incremento di costo nel 1976 rispetto al 1975 è stato del 22 per cento, se riferito ai dipendenti, e del 20 per cento se riferito alle ore lavorate. Di conseguenza nel 1977 il maggior incremento della dinamica salariale nell'industria sarebbe secondo le stime riferite di 6-8 punti di percentuale.

La valutazione come sopra effettuata, relativamente al 1977, non considera gli effetti riduttivi dei costi determinati dall'abolizione delle sette festività infrasettimanali, abolizione che farà aumentare del 3,5 per cento le ore lavorative e soltanto del 2 per cento, invece, il maggior costo retributivo per dipendente, con un guadagno quindi di un punto e mezzo in termini di minor costo. Di conseguenza il previsto incremento percentuale scenderà dal 28,1 al 26,6. Ciò, naturalmente alla condizione che all'aumento delle ore lavorate corrisponda un pari aumento di prodotto reale.

Altre fonti, indicano le seguenti previsioni, riferite all'industria in senso stretto:

trascinamento (parte acquisita all'inizio del 1977 dagli ultimi aumenti del 1976 rispetto alla media di tale anno)	+ 10,5 %
27 punti di scala mobile (9, 7, 6, 5)	+ 13,4 %
aumenti contrattuali (nazionali e aziendali) passaggi di qualifica, scatti d'anzianità, aumenti di merito	+ 1,5 %
Totale .	+ 25,4%

Secondo valutazioni di fonte industriale, infine, le previsioni di aumento sono dell'ordine del 21 per cento.

Comunque, e tenuto conto della prevista attenuazione della dinamica retributiva negli altri Paesi industrializzati dell'occidente, non c'è dubbio che le briglie all'inflazione esigono un sensibile rallentamento, nel 1977, della crescita del costo del lavoro.

Gli accordi Confindustria-Sindacati operano, come ho già detto, in questo senso, ma in misura non sufficiente, come vedremo subito.

Non essendo possibile quantificare gli effetti derivanti dalla riconosciuta maggiore mobilità del lavoro (è sicuramente questa la leva più importante per ridurre sul serio i costi di produzione ed aprire le porte alla espansione economica ed alla crescita dell'occupazione) limiterò le mie valutazioni ai soli aspetti che formano oggetto del decreto-legge, di cui si chiede la conversione: eliminazione della « contingenza » dall'indennità di anzianità; abolizione delle « scale mobili anomale »; eliminazione della contingenza dagli altri elementi della retribuzione.

Quanto all'indennità di anzianità, come si rileva dalla tabella 4, il minor onere per indennità pagate nell'anno, riferite ad una retribuzione media annua di lire 3.968.000 (anno 1976) e con le variabili prese a base del computo effettuato nella medesima (anzianità media 7 anni; variabile normativa 0,69) è di lire 45.000 annue per dipendente. Moltiplicando tale cifra per il numero degli occupati nell'industria si ha un risparmio di 267 miliardi, se riferiti all'industria in senso stretto, e di 337 miliardi se riferiti all'occupazione complessiva nell'industria, compreso il settore delle costruzioni.

Si avrebbe quindi una econmia di circa l'1 per cento rispetto alla massa salariale nell'industria, stimata come abbiamo visto in 34.700 miliardi.

Diverso è più complesso è il ragionamento se, anzichè fare solo riferimento alle indennità pagate nell'anno, si voglia considerare anche gli effetti per minori accantonamenti dell'indennità di anzianità, rapportati all'accorrentamento, con l'ultima retribuzione, delle indennità pregresse.

La tabella dimostra che a fronte di un aumento del 25,4 per cento sulla retribuzione annua di riferimento del 1976, che è pari a lire 3.968.000, l'impresa, ove non fossero introdotte modifiche al computo della indennità di anzianità, andrebbe incontro ai seguenti maggiori oneri:

a) aumento della retribuzione annua . . .	L.	1.007.000
b) maggiore indennità di anzianità pagata nell'anno	»	84.000
c) maggiore accantonamento per indennità di anzianità	»	147.000
Totale .	L.	1.238.000

Il maggiore onere per l'impresa derivante da un incremento retributivo del 25,4 per cento, sale perciò al 31,20 per cento, della retribuzione annua di riferimento del 1976, proprio per effetto della rivalutazione delle « pregresse ».

Con le modifiche introdotte si ha invece:

a) aumento della retribuzione annua . . .	+	L.	1.007.000
b) maggiore indennità di anzianità pagata nell'anno	+	»	39.000
c) minori accantonamenti per le pregresse .	—	»	193.000
Totale .	+	L.	853.000

In questo caso il maggior onere contabile per l'impresa, come sopra calcolato, scende al 21,50 per cento. In termini contabili, la riduzione complessiva del provvedimento sarebbe di punti 3,9.

Tale stima è naturalmente molto approssimativa e non tiene conto di altre variabili (es. costo del denaro); essa ha solo lo scopo di fornire una idea sugli effetti perversi che il vigente meccanismo delle indennità di anzianità determina nei conti economici delle imprese in una fase di accelerata dinamica delle retribuzioni.

La eliminazione delle scale mobili anomale riguarda in minima parte il settore industriale (elettrico, chimico, municipalizzate) oltre alle aziende di credito, di assicurazione, dei trasporti urbani. Il minor costo complessivo, nel 1977, e quindi il minor introito per le famiglie, si aggirerà sui 300 miliardi di lire. I suoi effetti diretti nel settore industriale saranno tuttavia irrilevanti, salvo quelli che fossero eventualmente indotti da auspicabili riduzioni del costo del denaro, correlate ai minori oneri retributivi delle aziende di credito.

Infine, la eliminazione della « contingenza » dagli altri elementi della retribuzione, dovrebbe ridurre sensibilmente la dinamica del costo del lavoro in quei settori e imprese che avevano posto in essere queste ulteriori forme di indicizzazione (chimico, municipalizzate). Ma tale riduzione è difficilmente quantificabile in termini di riduzione percentuale di costo con riferimento all'intero settore industriale.

Dai dati esposti risulta, comunque, che il provvedimento al nostro esame, pur positivo, non può, da solo, determinare, l'attenuazione della dinamica del costo del lavoro nella misura necessaria e che altre misure sono, pertanto, indispensabili.

La lotta all'inflazione, la volontà di rideterminare gli equilibri economici necessari a riprendere la via dello sviluppo nella stabilità, non ammettono esitazioni e reticenze.

Con l'accordo Confindustria-Sindacati, le parti sociali hanno imboccato la strada giusta: è anche compito del potere politico incoraggiarle a percorrerla sino in fondo, adottando le auspicate misure compensative del sacrificio oggi richiesto, dimostrando fermezza nel richiamare alla coerenza dei comportamenti, senza che tale richiamo voglia significare mortificazione della autonomia, su cui è fondato il nostro ordinamento.

3. — *La* ratio *delle norme del decreto e le proposte della Commissione.*

Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 deve essere analizzato nella sua struttura tecnico-giuridica per puntualizzare le modifiche che introduce sia alla normativa positiva vigente per quanto concerne l'indennità di anzianità, sia ai criteri di calcolo ed alla periodicità dei miglioramenti retributivi, collegati alle variazioni del costo della vita, nonchè agli effetti da essi determinati nella struttura della retribuzione dopo il 31 gennaio 1977.

L'istituto dell'indennità di anzianità, che ha subìto nel tempo una progressiva evoluzione ed estensione, è una forma tipicamente italiana di retribuzione sia in senso economico, quale corrispettivo ritardato della retribuzione stessa, sia in senso giuridico poichè la causa dell'obbligazione è sempre costituita dalla medesima prestazione.

L'istituto si fonda sul fatto che una percentuale della remunerazione annua del lavoratore non viene corrisposta annualmente ma viene differita fino al momento in cui il rapporto di lavoro ha termine, mentre la quota di retribuzione differita va soggetta ad una particolare tecnica di rivalutazione anche in relazione al variare degli scatti dell'indice di contingenza

Non v'è dubbio che la determinazione della remunerazione globale e la tutela del suo valore attuale sono affidate al libero esercizio di una tipica autonomia del nostro ordinamento costituzionale: l'autonomia sindacale. Ed è proprio da un autonomo atto della volontà sindacale che è scaturita la decisione di avviare una modifica alla vigente disciplina di tale istituto, che dovrà essere sollecitamente completata con altri provvedimenti sia in sede contrattuale, sia in sede legislativa per le notevoli implicazioni che le modifiche stesse comportano per la tutela di altri diritti dei lavoratori.

L'articolo 1 del decreto in esame inizia un processo di revisione di questo istituto, disciplinando diversamente il calcolo della indennità di anzianità allo scopo di rendere possibile la esclusione dalla retribuzione delle variazioni derivanti da aumenti dell'indennità di contingenza maturati dopo il 31 gennaio 1977.

La Commissione lavoro, preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Affari costituzionali, alla luce del quale dovrebbe ritenersi che le disposizioni contenu-

te nell'articolo stesso salvaguardano i diritti quesiti, ha esaminato analiticamente la nuova disciplina giuridica che scaturisce dalle variazioni apportate all'articolo 2121 del codice civile, nonchè ai corrispondenti articoli 361 e 923 del codice della navigazione.

Al riguardo ha rilevato che l'efficacia di questa norma non solo proietta i suoi effetti sugli accantonamenti futuri della indennità di anzianità, ma incide anche sull'ammontare degli accantonamenti già esistenti i quali non dovranno più essere accorrentati a quella parte di retribuzione corrisposta a titolo di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati dopo il 31 gennaio 1977.

Ritengo necessario segnalare ai colleghi che il dibattito in seno alla Commissione ha evidenziato il rischio che le modificazioni intradotte agli articoli del codice civile e della navigazione potrebbero non essere applicabili ad istituti aventi analoga natura giuridica, ma diversa denominazione, come ad esempio, la « buonuscita »; per evitare questo rischio potrebbe essere opportuno un emendamento esplicativo al testo dell'articolo uno, che il relatore si riserva di presentare eventualmente in quest'Aula nel corso del dibattito e sulla scorta di esso. La Commissione, inoltre, ha messo in evidenza che l'attuale formulazione dell'articolo 361 del codice della navigazione ha indotto ad interpretazioni estensive riguardanti le voci che concorrono a formare la retribuzione di quella particolare categoria di lavoratori che è costituita dai marittimi. Di conseguenza ha ritenuto opportuno proporre di modificare il secondo comma dell'articolo 1 specificando che le voci della retribuzione quiescibile sono quelle indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.

Il terzo comma dell'articolo 1 modifica invece gli articoli 919 e 920 del codice della navigazione, escludendo anche per la fattispecie giuridica prevista in queste norme gli ulteriori aumenti derivanti da variazioni dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

La *ratio* dell'articolo 2 può essere così individuata:

1) ricondurre alla disciplina contrattuale prevista per il settore dell'industria tutti i miglioramenti retributivi collegati alle variazioni dell'indice del costo della vita, che risultino superiori a quelli vigenti in questo settore, lasciando invece invariati quelli che hanno una dinamica ad esso inferiore;

2) impedire il conglobamento nella retribuzione dei sopraddetti miglioramenti maturati dopo il 31 gennaio 1977 con l'evidente scopo di eliminare gli effetti perversi costituiti dal meccanismo moltiplicatore della contingenza;

3) eliminare la indicizzazione di altri elementi della retribuzione, la cui normativa non può essere difforme da quella prevalente prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti del settore industriale, giudicata al momento il massimo che possa essere tollerato dal sistema economico.

Nel corso del dibattito la Commissione ha sostanzialmente condiviso la *ratio* della norma, ma ha evidenziato che la sua formulazione potrebbe indurre ad ambiguità interpretative in sede di concreta applicazione al fine di escludere la indicizzazione di altri elementi retributivi. Il dibattito in Assemblea potrà meglio chiarire il significato della norma; pertanto esprimo la mia disponibilità a considerare favorevolmente eventuali emendamenti tendenti a questo fine.

Per quanto concerne l'articolo 3, la finalizzazione ivi ipotizzata delle somme non più dovute ai lavoratori « alla riduzione dei costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici » è, a mio parere, giuridicamente insostenibile; tra l'altro è da rilevare che configura come onere pubblico anche l'imposta.

Vero è che l'applicazione dell'articolo 2 porta dei vantaggi anche ad imprese che non hanno problemi di riduzione di costi aziendali, ma non per questo si possono introdurre surrettiziamente norme in contraddizione con la *ratio* della legge stessa, ove si consideri che le somme di cui si vorrebbe disciplinare la finalizzazione non esi-

stono più, proprio in forza di quanto disposto nel precedente articolo 2.

Si tratterà, semmai, di trasferire concretamente a beneficio della collettività le economie realizzate per effetto dell'articolo 2, rivedendo nella sede competente i tassi di interesse attivo per le banche e le tariffe per le società assicuratrici. Sulla base di queste valutazioni la Commissione propone, pertanto, la soppressione dell'articolo 3 ed indirizza al Governo un ordine del giorno per invitarlo ad intervenire affinchè sia attuata una diversa disciplina che trasferisca alla collettività i vantaggi derivanti a talune imprese dalla norma dell'articolo 2.

L'articolo 4 del decreto-legge in esame abroga tutte le norme in contrasto con esso, dichiarando nulle tutte le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con il decreto stesso.

La norma dell'articolo 5 stabilisce che le disposizioni degli articoli 2 e seguenti avranno vigore fino al 31 gennaio 1979; è implicito in tale norma l'invito alle parti sociali a pervenire entro tale data ad una migliore e più organica disciplina delle forme di tutela del potere di acquisto della retribuzione.

L'articolo 6 recepisce quanto è già stato precisato in quest'Aula in sede di conversione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, stabilendo che i buoni del Tesoro corrisposti ai lavoratori per effetto dell'artitolo 1 di tale decreto sono esenti dalle ritenute fiscali e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito.

Altri problemi di concreta applicazione concernente quest'ultimo decreto-legge, sono stati prospettati, ma la Commissione non ha ritenuto che potesse essere questa la sede opportuna per la loro soluzione.

Infine l'articolo 7 nello stabilire la data di entrata in vigore del decreto sancisce che gli effetti di esso decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Onorevoli senatori, com'è noto, a questo provvedimento che discende dall'accordo tra le parti sociali, un altro se ne è già aggiunto per autonoma iniziativa del Governo. Mi riferisco al decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, che dispone, come il presente, misure per contenere l'inflazione ed il costo del lavoro.

La tematica generale dei due provvedimenti è identica, perchè identico è il fine che perseguono.

Si chiede, a ragione, un'equa ripartizione dei sacrifici che la congiuntura richiede agli italiani; avendo presente tale esigenza, ho insistito ed insisto sulle misure compensative dei sacrifici con l'intenzione di stimolare un fecondo dibattito anche su questi temi più generali.

In conclusione, mi sembra che le considerazioni svolte sulla formulazione degli articoli 1, 2 e 3 e le proposte di emendamenti offrano elementi di riflessione e di approfondimento per la ricerca delle più corrette soluzioni formali, ferma restando la sostanza del provvedimento.

Sottopongo pertanto il decreto-legge ed il relativo disegno di conversione all'approvazione dell'Assemblea. Riporto infine l'ordine del giorno presentato dai senatori Coppo, Romei, Grazioli, Manente Comunale e Deriu, che la Commissione ha accolto e che sottopone all'Assemblea:

« Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 497, proponendo all'Assemblea la soppressione dell'articolo 3 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, con il quale si determina una riduzione dei costi aziendali,

impegna il Governo ad adottare e a far adottare dalle autorità competenti le conseguenti riduzioni dei tassi di interesse, dei premi assicurativi e delle tariffe ».

ROMEI, *relatore*

TABELLA N. 1

OCCUPAZIONE E COSTO MEDIO MENSILE NEL 1976

SETTORI	Occupati (*milioni*)	Costo medio mensile (*migliaia di lire*)
Industria nel complesso	6.491	411.220
Industria delle costruzioni	1.448	310.720
Industria in senso stretto	5.043	440.077

TABELLA N. 2

MASSA SALARIALE E LIVELLO DI COSTI «ACQUISITO» A FINE 1976

SETTORI	Massa salariale (*miliardi*)	Costo mensile a fine anno 1976 (*migliaia di lire*)
Industria nel complesso	34.700	453.987
Costruzioni	5.849	339.617
Industria in senso stretto	28.851	486.725

TABELLA N. 3

INCREMENTO DEI COSTI PER EFFETTO DELL'AUMENTO DI 27 PUNTI DI CONTINGENZA (9, 7, 6, 5) E DEL «TRASCINAMENTO» A FINE 1976

MESI	COSTO MEDIO MENSILE (*migliaia di lire*)		
	Totale industrie	Costruzioni	Ind. in senso stretto
Gennaio	453.987	339.617	486.725
Febbraio	485.937	371.911	504.603
Maggio	510.787	379.029	518.897
Agosto	532.087	418.559	540.149
Novembre (e 13ª)	549.837	436.500	557.859
Media	514.610	400.894	527.020
Aumento % (su 1976)	+ 25,1	+ 29	+ 24,3

TABELLA N. 4

STIMA DEGLI EFFETTI DELLA ELIMINAZIONE DELLA CONTINGENZA MATURATA DOPO IL 31-1-1977 DAL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

VARIABILI	1976	1977	
		Senza modifiche	Con modifiche
a = anzianità media anni	7	7	7
n = variabile normativa (mesi per anno di anzianità)	0,64	0,69	0,69
k = rapporto tra trattamento a fine servizio e trattamento medio	1,56	1,45	1,45
	(*Valori in migliaia di lire*)		
ro = retribuzione a fine anno precedente	276	337	337
r12 = retribuzione a fine anno cui si calcola l'indennità di anzianità	337	410	345
R = retribuzione annua di riferimento	3.968	4.975	4.445
I = indennità pagata nell'anno	331	415	370
A = accantonamenti nell'anno	487	634	294
F = fondo per l'indennità di anzianità	1.510	2.144	1.804

I calcoli sono stati effettuati con la seguente formula:

Indennità pagata nell'anno

$$I = \frac{13}{12} nk \frac{R}{13} = \frac{nk}{12} R$$

Accantonamenti nell'anno

$$A = \frac{13}{12} n [a (r12 - ro) + ro]$$

Fondo per l'indennità di anzianità

$$F = \frac{13}{12} n r 12$$

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

15 febbraio 1977

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

MURMURA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

24 febbraio 1977

La Commissione Bilancio e Programmazione economica, esaminato il disegno di legge, ha deliberato di esprimere parere favorevole.

Nel corso dell'esame sono stati espressi unanimi rilievi critici in ordine all'attuale formulazione degli articoli 3 e 5.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 3 si sottolinea che la genericità della sua attuale redazione non ha alcun significato normativo e, pertanto, o la norma viene abolita, o si affronta in modo tecnicamente adeguato, il problema della utilizzazione delle somme non più dovute ai lavoratori.

Per quanto riguarda invece l'articolo 5, si è sottolineato che esso lascia in qualche modo aperta la via ad una possibile riattivazione futura delle scale mobili cosiddette « abnormi », riattivazione invece che deve essere radicalmente esclusa.

In sostanza gli articoli 3 e 5 sembrano porsi in contraddizione con la stessa logica che ha guidato le parti sociali nel raggiungimento delle note intese sindacali, logica volta essenzialmente a ridurre il costo del lavoro.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

"Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.

Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.

A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977" »;

l'articolo 3 è soppresso.

DECRETO - LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 29 del 1° febbraio 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

L'indennità di cui all'articolo 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

All'articolo 361 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:

« A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico:

Identico.

Identico.

Identico.

L'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Quando, a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

All'articolo 923 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:

« A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ».

Art. 2.

A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonchè con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali operanti nel settore dell'industria alla data di entrata in vigore del presente decreto. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.

Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere appplicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennità dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.

Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Se la retribuzione è convenuta a viaggio, o partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.

A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ».

Identico:

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Le somme non più dovute ai lavoratori per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente saranno devolute alla riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti del presente decreto restano in vigore fino al 31 gennaio 1979.

Art. 6.

I maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, non sono soggetti a ritenute fiscali e non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — BONIFACIO
— MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 3.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.